



COMUNE DI FIUMICINO

Città Metropolitana di Roma Capitale

CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE COPIA

n. 20 del 30-04-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **Aprile** a partire dalle ore **09:10**, nella Aula Consiliare, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione in prima convocazione in seduta, in continuazione.

Presiede la seduta la **ALESSANDRA VONA** in qualità di Presidente del Consiglio.

All' appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	MONTINO ESTERINO	Presente	14	GIUA VALENTINA	Assente
2	ADDETTATO VALERIO	Presente	15	MAGIONESI PAOLA	Presente
3	BACCINI MARIO	Assente	16	MEGNA RAFFAELE	Presente
4	BONANNI BARBARA	Presente	17	MELONI PIERPAOLA	Presente
5	CALCATERRA STEFANO	Presente	18	NARDOZI GIAMPAOLO	Presente
6	CHIERCHIA MASSIMO	Presente	19	PETRILLO ANGELO	Presente
7	CORONAS ALESSIO	Presente	20	PIETROSANTI EZIO	Presente
8	COSTA STEFANO	Presente	21	POGGIO FEDERICA	Presente
9	COSTANZA WALTER	Presente	22	SANNINO CIRO	Presente
10	CUTOLO CLAUDIO	Presente	23	SEVERINI ROBERTO	Presente
11	D'INTINO VINCENZO	Presente	24	VONA ALESSANDRA	Presente
12	FERRERI MAURIZIO	Presente	25	ZORZI FABIO	Presente
13	FORTINI ARMANDO	Presente			

PRESENTI: 23 - ASSENTI: 2

Assiste il Segretario Generale **DOTT.SSA ROBERTA FUSCO**.

Si dà atto che i presenti sono collegati in videoconferenza come previsto dall'articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dal decreto del Presidente del Consiglio comunale prot. n. 48500 del 27 marzo 2020, recante *“Misure di contenimento dell'emergenza edipemiologica da COVID-19 – Riunioni del Consiglio in videoconferenza. Trasparenza e tracciabilità”*.

Constatato il numero legale degli intervenuti, la **ALESSANDRA VONA** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*.

Richiamate, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre 2020;

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre 2020. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

Dato atto che, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, è possibile, per l'anno 2020, garantire continuità alle agevolazioni introdotte – in vigore di IUC – a favore degli immobili locati alle condizioni definite dagli accordi stipulati dal Comune con le organizzazioni rappresentative dei proprietari e dei conduttori, nonché per gli immobili dati in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, con reddito ISEE inferiore ai 11.000,00 euro annui;

Atteso che, sulla base degli incassi IMU 2019, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative contenute nella legge n. 208/2015 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2020 ammonta ad €. 26.900.000,00, comprensivo della decurtazione per la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale stimata;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Dato atto, altresì, che, ai sensi del comma 779, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale.

DELIBERA

- Di approvare per l'anno di imposta 2020 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse cat. A1, A8 e A9)	Esenti
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A1, A8 e A9)	6 per mille
Immobili locati alle condizioni definite dagli accordi stipulati dal Comune con le organizzazioni rappresentative dei proprietari e dei conduttori, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431	8,70 per mille
Immobili dati in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, concesso in base all'articolo 1, comma 10, della legge n. 208/2015 e con reddito ISEE inferiore ai 11.000,00 euro annui	1 per mille
Aree fabbricabili	10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille
Terreni agricoli (diversi da quelli esenti)	10,60 per mille
Fabbricati di categoria D	10,60 per mille
Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili	10,60 per mille

- di stimare in € 26.900.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2020 di spettanza del Comune, derivante dalle aliquote sopra determinate;

- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

Concluso il dibattito, la Presidente invita il Consiglio alla votazione, palese per appello nominale, della sopra riportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente dichiara che la proposta risulta approvata con:

- **15** voti favorevoli (il Sindaco Montino e i Consiglieri Vona, Bonanni, Calcaterra, Chierchia, Cutolo, Ferreri, Fortini, Magionesi, Megna, Meloni, Nardozi, Petrillo, Sannino, Zorzi);
- **7** voti contrari (Coronas, Costa, Costanza, D'Intino, Pietrosanti, Poggio, Severini);
- **1** astenuto (Addentato);

su 23 presenti e 22 votanti.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente dell'AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, quale responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 18-04-2020

AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Dirigente
SARA ZACCARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell' AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, quale responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, valutati anche i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, esprime parere di regolarità contabile Favorevole

Addì, 20-04-2020

AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Dirigente
SARA ZACCARIA

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

Il Presidente
F.TO ALESSANDRA VONA

Il Segretario Generale
F.TO DOTT.SSA ROBERTA FUSCO

Il Dirigente del Settore ed il Responsabile dell'Ufficio competente, per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati della sollecita attuazione del presente provvedimento ed, in particolare, di tutti gli atti procedurali conseguenti, idonei a consolidarne gli effetti.

Il Segretario Generale
DOTT.SSA ROBERTA FUSCO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

Il Segretario Generale
DOTT.SSA ROBERTA FUSCO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005